



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 264/16/CONS**

### **ESPOSTO PRESENTATO DAL MOVIMENTO 5 STELLE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA S.P.A. (RAI 1 E RAI 3) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 16 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

- VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*, in seguito anche Regolamento;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA l’esposto in data 13 giugno 2016 (prot. n. 32000) a firma dell’On. Roberto Fico in cui viene segnalata la diffusione degli exit poll relativi alle elezioni amministrative da parte di RAI1 e RAI3; in particolare, viene segnalato che alcuni organi di stampa avrebbero riferito che *la diffusione dei risultati degli exit poll è stata*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*effettuata addirittura ben prima delle ore 23 da parte ... dalla direttrice del TG 3 Bianca Berlinguer e risulta che il conduttore della trasmissione "Porta a Porta" Bruno Vespa abbia diffuso i risultati degli exit poll qualche minuto prima della chiusura delle operazioni di voto";*

VISTE le memorie trasmesse dalla società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. (prot. n. 32548 del 15 giugno 2016), in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulata dall'Autorità con nota del 13 giugno (prot. n. 32224), con riferimento all'esposto sopra citato, nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

(a) in via preliminare:

- l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'esposto poiché lo stesso è stato comunicato soltanto all'Autorità e non anche al competente Co.re.com. ed alla Guardia di Finanza nella cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'editore, ex art. 10, comma 1, l. 28/2000;
- l'inammissibilità e l'improcedibilità del medesimo, per l'indicazione generica della fonte secondo cui il TG3 avrebbe illecitamente diffuso i risultati degli *exit poll* indicata come "*organi di stampa fra gli altri il Messaggero del 6 giugno*" e dell'orario, indicato genericamente come "*ben prima delle ore 23:00*";

(b) nel merito:

- il TG La 7 alle ore 22:45:30 del 5 giugno e quindi ben 15 minuti prima della conclusione delle operazioni di voto (così come rilevato dallo stesso esponente), ha diffuso *gli exit poll* relativi alle elezioni per il Comune di Roma. Rai ha quindi ritenuto di poter riprendere e diffondere detti dati, in quanto già pubblici nel circuito dell'informazione televisiva e comunque lo ha fatto assolutamente a ridosso della chiusura delle urne alle ore 22:58:30 ed alle 22:56:07 e quindi non "*qualche minuto prima*" (per il programma "*Porta a porta*") e "*ben prima delle ore 23:00*" (per il TG3), come indicato dall'esponente;
- i dati degli *exit poll* ora detti sono stati diffusi per l'esigenza editoriale di assicurare al pubblico un'informazione tempestiva ed attuale e di favorire il dibattito, tenendo conto della concitazione che accompagna tipicamente gli Speciali sui risultati elettorali e dell'importanza di questi dati in tali tipi di programma. Dal punto di vista soggettivo, non vi era assolutamente l'intenzione dell'editore di violare la normativa richiamata, che in passato ha sempre puntualmente rispettato;
- la *ratio* della regola relativa al divieto di pubblicare i risultati degli *exit poll* prima della conclusione delle operazioni di voto è quella di evitare condizionamenti per l'elettore nell'esercizio del suo diritto/dovere di voto. In concreto, è impossibile che chi dovesse ancora votare sia stato condizionato nell'esercizio del suo diritto dalla diffusione di questi dati, peraltro per loro natura incerti e provvisori, a circa tre minuti dalla chiusura dei seggi. A



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

questo proposito in base al Capitolo VIII, par. 27, lett. h), delle “*Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*” è vietato introdurre all’interno della cabine elettorali strumenti in grado di registrare e di fotografare o telefoni cellulari e quindi apparecchi attraverso cui sarebbe stato possibile accedere alle informazioni sugli *exit poll*;

- dal punto di vista del cd. adeguamento spontaneo (*ex art. 10 dell’Allegato A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*, richiamato anche nella delibera 137/16/CONS) già prima della ricezione dell’esposto *de quo*, Rai ha disposto *pro futuro* che le testate giornalistiche non diffonderanno i risultati degli *exit poll* relativi ai ballottaggi del 19 giugno prima delle ore 23.00;

(c) in conclusione:

- chiede l’archiviazione degli atti del presente esposto;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità dell’esposto ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 28 del 2000, che l’Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d’ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale, facoltà espressamente prevista dall’art. 25, comma 6, della delibera n. 137/16/CONS;

CONSIDERATO che la competenza dell’Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l’Autorità “*verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa sia effettuata rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare*” e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale “*l’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1*” e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

CONSIDERATO in particolare che a norma dell’art. 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000 “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori*”;

CONSIDERATO che, secondo il costante orientamento dell’Autorità, la *ratio* sottesa al divieto sancito nell’art. 8 della legge n. 28/2000 risiede nell’esigenza di impedire che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che non abbiano ancora maturato una determinazione certa sul voto da esprimere, definiti come “*elettorato fluttuante*”, possano essere indebitamente influenzati dagli esiti di indagini



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

che comportano la manifestazione di preferenze di voto da parte di un elevato numero di cittadini;

PRESA VISIONE delle trasmissioni oggetto di segnalazione da cui emerge quanto segue:

- per quel che concerne “Porta a Porta” il conduttore, sebbene sollecitato a diffondere i risultati degli exit poll da parte dei sondaggisti dell’Istituto Piepoli in collegamento, chiarisce al pubblico che il divieto sancito dalla norma ne impedisce la divulgazione prima della chiusura delle urne. Lo stesso sottolinea che tale condotta deve essere tenuta anche per ragioni di rispetto istituzionale. Dopo alcuni commenti sulla natura degli exit poll alle 22.58.00 dichiara “*Mancano pochi secondi alle 23.00, prego la regia di mandare in onda i primi exit*” e, dopo circa trenta secondi, vanno in onda le prime grafiche.

- per quanto riguarda RAI3, il conduttore del notiziario TG3, sin dalle ore 22.56.00, manda in onda i primi exit poll relativi alla città di Roma e la trasmissione procede diffondendo gli esiti degli exit poll riferiti anche alle altre città interessate dal voto;

RILEVATO, con riferimento a Porta a Porta, che il comportamento del conduttore ha evidenziato la consapevolezza della portata del divieto e la volontà di non incorrere nella violazione della dettato normativo: infatti la diffusione degli exit poll ha avuto inizio solo quando è stato comunicato che mancavano pochi secondi alle ore 23;

RITENUTO conseguentemente che la condotta segnalata non integri la violazione della norma recata dal citato articolo 8 non realizzandosi quell’effetto lesivo alla cui prevenzione il divieto medesimo appare preordinato;

RILEVATO che il conduttore del notiziario diffuso dalla testata TG3 e oggetto di segnalazione non ha tenuto conto del divieto vigente e ha diffuso gli exit poll già 4 minuti prima della chiusura delle urne senza peraltro aver operato alcun riferimento al divieto di legge: la conduzione è stata incentrata sull’illustrazione dei risultati di questi sondaggi;

RITENUTO che tale condotta integri la violazione del divieto sancito dalla norma;

RITENUTO di non poter accogliere la giustificazione addotta relativa alla pretesa liceità della diffusione di detti dati in quanto già pubblici nel circuito dell’informazione televisiva in quanto la circostanza che gli stessi fossero stati, eventualmente, già diffusi da altre emittenti non priva la fattispecie del suo carattere di illiceità;

RITENUTO che la decisione della Società di impartire direttive *pro futuro* in ordine alla diffusione degli exit poll, sebbene apprezzabile, non possa essere considerata nel caso di specie come una forma di adeguamento spontaneo ai sensi della normativa vigente in materia;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la condotta posta in essere dal TG3 integri gli estremi della violazione del divieto sancito dall'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **ORDINA**

alla testata TG3 di dare notizia dell'avvenuta violazione, nei termini sopra precisati, nell'edizione del notiziario che sarà trasmessa nella stessa fascia oraria in vista del voto di ballottaggio del 19 giugno 2016, evidenziando che gli exit poll non possono essere diffusi prima della chiusura delle urne elettorali.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. e all'esponente ed è comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Roma, 16 giugno 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi